



Ordine degli Avvocati di Lecce

Organismo di Mediazione

VADEMECUM PER IL MEDIATORE

Dicembre 2015

INDICE

1. LA MEDIAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTI

2. ADEMPIMENTI DEL MEDIATORE

2.1. La fase di assegnazione dell'incarico di mediazione.

2.2. Incompatibilità e obblighi

2.3. Primi adempimenti

3. LA FASE DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

3.1. In generale

3.2. Rappresentanza e sostituzioni.


3.3. La Mediazione

3.4. Il Verbale dell'incontro di mediazione

3.5. La chiusura del verbale e della mediazione

4. ALCUNI CENNI SULLE MEDIAZIONI AVENTI AD OGGETTO USUCAPIONE.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO



2. LA MEDIAZIONE.

NORMATIVA E REGOLAMENTI

La mediazione, introdotta con il **d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28** e s.m., è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili, alternativa al processo civile.

La disciplina secondaria di attuazione è stata dettata con il **d.m. Giustizia 4 marzo 2010, n. 180** e s.m.

Viene definita dal legislatore come «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (**art. 1, lett. a, d.lgs. n. 28/2010**).

Ha una durata di legge non superiore a tre mesi (art. 6).

**IL MEDIATORE DEVE ESSERE PUNTUALE E
PRECISO. ACQUISTA AUTOREVOLEZZA**

Si differenzia dall'arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti ma assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo (art. 1). Per questo motivo l'accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo, ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12).

Il tentativo di mediazione è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità del relativo giudizio, nelle materie indicate dall'art.5 del D.Lgs. nr.28/2010.

In seguito alla sentenza n. 272 del 23 ottobre 2012, depositata il 6 dicembre 2012 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 del d.lgs. n. 28/2010 nella parte in cui disponeva l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione in determinate materie a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, il legislatore con il D.L. nr.69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito in L. n. 98 del 2013, ha reintrodotta un'analogia previsione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del medesimo testo.

La condizione di procedibilità della domanda costituita dalla

mediazione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo (art. 5, comma 2 bis)
Non è, comunque, necessario procedere al tentativo di mediazione e l'azione giudiziaria può essere liberamente introdotta:

a) nei procedimenti per **ingiunzione**, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per **convalida di licenza o sfratto**, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di **consulenza tecnica preventiva** ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696 bis del codice di procedura civile;

d) nei **procedimenti possessori**, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di **opposizione** o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti **in camera di consiglio**;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Mediazione delegata è quando Il giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, dispone l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

**MASSIMO RIGORE E ATTENZIONE NELLE
MEDIAZIONI DELEGATE, LE CUI IRREGOLARITA'
POSSONO ESSERE INSANABILI**

L'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce è stato autorizzato a svolgere attività di mediazione con provvedimento della Direzione Generale del Ministero della Giustizia in data 18.3.2011, ed è iscritto nell'elenco degli Organismo presso il medesimo Ministero al nr.180.

Il Regolamento dell'Organismo è stato approvato, nell'ultima versione, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 29.4.2015 ed è allegato in calce al presente

opuscolo. Per lo svolgimento della procedura il Mediatore deve fare riferimento al Regolamento ed alla normativa vigente.

Il Mediatore è obbligato a rispettare il **Codice Etico – Codice Europeo di condotta per i Mediatori**, rinvenibile sul sito dell'Organismo: www.organismomediazionelecce.it.



2. ADEMPIMENTI DEL MEDIATORE

2.1. La fase di assegnazione dell'incarico di mediazione.

Dopo la presentazione di un'istanza di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un Mediatore e fissa la data del primo incontro di mediazione.

Ricevuta la comunicazione d'assegnazione dell'incarico, il mediatore deve dichiarare di accettarlo, accedendo con le proprie credenziali sul sito web dell'Organismo: www.organismomediazionelecce.it.

Deve sottoscrivere la **dichiarazione di accettazione e di inesistenza di ragioni di incompatibilità**, ovvero rifiutare l'incarico nel caso sussistano ipotesi di incompatibilità.

**ARRIVARE ALL'INCONTRO CONOSCENDO LE
POSIZIONI DELLE PARTI E' IL GIUSTO PUNTO DI
PARTENZA PER LA MEDIAZIONE**

2.2. Incompatibilità e obblighi

Il Codice Deontologico Forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16.10.2014, all'art.62 – Mediazione -, così dispone:

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato: a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti; b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.
4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti: a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento; b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.
5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di

mediazione. 6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

Il D.M. 139/2014, all'art.14 bis, ha introdotto nuovi profili di incompatibilità. In particolare, **il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto** o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; **il divieto si estende ai professionisti soci, associati** ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.

Il Mediatore è tenuto **all'obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso della mediazione**, che non sono utilizzabili nel successivo procedimento giudiziale, e non possono essere oggetto di prova testimoniale (**art.9 e 10 del D.Lgs.28/2010, e art.6 del Regolamento dell'Organismo**).

2.3. Primi adempimenti

Prima dell'incontro , il mediatore deve **leggere l'istanza di mediazione**, che potrà rinvenire anche sul sito web.

Deve verificare:

- se esistono **adesioni** da parte dei chiamati alla mediazione.
- se il **valore della controversia** dichiarato con l'istanza è corretto.
- se le **notifiche sono eseguite**, (anche via PEC) e se sono **corrette**.
- se i chiamati che hanno aderito alla mediazione hanno indicato i **dati fiscali**, ai fini della fatturazione;
- se **TUTTE le parti che hanno aderito alla procedura abbiano versato le spese di avvio del procedimento** (nella misura di € 48.80, ovvero di € 97.60 per i procedimenti di valore superiore a Euro 250.000,00)

**VERIFICARE SEMPRE L'ESISTENZA E LA
REGOLARITA' DEI VERSAMENTI**

3. LA FASE DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

3.1. In generale

La fase è disciplinata **dall'art. 5 del Regolamento dell'Organismo.**

Il mediatore deve **ASSOLUTAMENTE rispettare gli orari indicati per l'incontro, ed essere presente nell'aula dell'incontro all'ora prefissata, con il fascicolo ed i verbali.**

Eventuali impossibilità straordinarie ad essere presente, devono essere comunicate e documentate **almeno 24 ore prima** e comporteranno comunque la **sostituzione** del mediatore con altro disponibile, selezionato da sistema informatico.

Prima dell'inizio dell'incontro, e anche alla presenza delle parti, il mediatore deve verificare che siano stati eseguiti i bonifici per le spese di avvio del procedimento, DA TUTTE LE PARTI, CHE HANNO ADERITO.

Ove una parte possa beneficiare delle norme che regolano il **Patrocinio a Spese dello Stato**, di cui all'art.11 del

Regolamento, occorre verificare se vi sia l'**autocertificazione** prescritta.



3.2. Rappresentanza e sostituzioni.

Le **PARTI DEVONO ESSERE PERSONALMENTE PRESENTI** all'incontro di mediazione e devono **OBBLIGATORIAMENTE ESSERE ASSISTITI DA UN AVVOCATO.**

La sostituzione dell'avvocato con altro collega, da lui delegato anche oralmente, è ammessa.

La sostituzione della parte è possibile in base alle **regole della rappresentanza**. Il rappresentante deve essere munito di **procura speciale a negoziare**. A tal fine non deve essere considerata sufficiente la stessa procura alle liti (o alla presentazione della domanda di mediazione) rilasciata al proprio avvocato.

La procura speciale deve avere la forma prescritta per il contratto che si deve concludere (accordo di mediazione) ai sensi dell'art.1392 c.c.

E quindi se l'atto riguarda beni immobili è necessaria la forma

**UNA RAPPRESENTANZA NON CORRETTA PUO'
DETERMINARE L'INEFFICACIA DELLA MEDIAZIONE**

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come prescritto dall'art. 1350 c.c..

La mancanza della parte istante all'incontro ne comporta la chiusura per rinuncia.

Le richieste di differimento dell'incontro devono pervenire **entro le 48 ore** precedenti l'incontro stesso e l'impedimento deve essere documentato.

La mancata adesione di una o più parti comporterà la chiusura del procedimento per mancata adesione. Così la mancata presenza della parte chiamata che abbia già aderito.



"Best Buddies" von Keith Haring - der Grafiker starb 1990 an AIDS

3.3. La Mediazione

Il mediatore deve far accedere le parti all'incontro solo quando sono tutte presenti e deve verificare l'identità delle parti ed i poteri di rappresentanza quando non si tratta di persone fisiche.

Se viene tempestivamente richiesto è possibile svolgere l'incontro in **teleconferenza remota** con Skype o mezzi analoghi. In tal caso il mediatore deve accertare che in collegamento remoto vi sia la presenza della parte e dell'avvocato. Il verbale sarà sottoscritto dalle parti presenti, e sarà inviato, a cura della segreteria, alle parti collegate in remoto, per la sottoscrizione.

ASCOLTARE SEPARATAMENTE LE PARTI FACILITA IL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO SODDISFACENTE

Il mediatore deve illustrare alle parti presenti le finalità della mediazione ed il suo ruolo.

Al primo incontro **DEVE** richiedere così come prescritto al punto 5) del regolamento, **se le parti intendono iniziare la**

procedura di mediazione, oltre il primo incontro, ovvero se non ritengono di procedere oltre.

Infatti, ai sensi del D.L. 21.6.2013 nr.69 (decreto del fare), la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione, il cui svolgimento già soddisfa la condizione di procedibilità richiesta per le materie indicate all'art.5 D.Lgs.28/2010.

Nessuna indennità di avviamento è dovuta qualora le parti dichiarino, al primo incontro preliminare, di non volersi conciliare, e ciò anche quando tale dichiarazione provenga da una sola di esse.

In tal caso il mediatore dichiara chiusa la mediazione per mancato accordo al primo incontro.

Se, invece, vi è la volontà di procedere, **il mediatore fissa un nuovo incontro** invitando le parti al **versamento dell'indennità di mediazione** nella misura dovuta e già comunicata con l'avviso di convocazione.

Oppure, redige verbale di accordo, qualora le parti abbiano già inteso conciliare la controversia. Anche in tal caso, invita le parti al versamento dell'indennità di mediazione, ricordando loro che, ai sensi dell'art.8, 3° comma del Regolamento, copia del verbale di accordo è rilasciato dalla Segreteria dell'Organismo alle parti che lo richiedono e che abbiano eseguito il pagamento dell'indennità di mediazione.

IN OGNI CASO, IL MEDIATORE PROCEDE NEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SOLO DOPO AVERE VERIFICATO CHE TUTTE LE PARTI ABBIANO PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELL'INDENNITA' DI MEDIAZIONE.



3.4. Il Verbale dell'incontro di mediazione

Il verbale deve essere redatto utilizzando i modelli che sono forniti prima dell'incontro unitamente al fascicolo.

Devono essere indicate le generalità delle parti presenti e i loro avvocati.

Deve essere **sottoscritto da parti e avvocati in ogni foglio** di cui si compone.

NON DEVONO ESSERE VERBALIZZATE le posizioni espresse dalle parti nel corso della mediazione.

**NEL VERBALE NON DEVONO ESSERE RIPORTATE
LE POSIZIONI SOSTANZIALI DELLE PARTI**

Il mediatore non deve verbalizzare quello che viene detto dagli avvocati, neanche qualora fosse invitato a farlo.

Gli **artt. 9 e 10 del D. lgs. 28 del 2010** stabiliscono il **principio di riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite** durante il procedimento di mediazione, e quello della

loro **inutilizzabilità** nel successivo procedimento. Detti principi sono ribaditi **all'art.6 del regolamento dell'Organismo** **Il verbale non potrà mai essere utilizzato, né se ne potrà rilasciare copia**, salvo in caso in cui sia richiesto dal Magistrato, e nel caso di accordo concluso, così come disciplinato dal Regolamento.



**RICORDATE DI RAPPRESENTARE I BENEFICI
FISCALI DI UN ACCORDO DI MEDIAZIONE**

3.5. La chiusura del verbale e della mediazione

Il verbale si chiude

a) per **mancata adesione**, qualora le parti chiamate, o anche una solo di esse, non abbia aderito al procedimento.

b) per **mancato accordo al primo incontro**, qualora le parti, o anche una solo di esse, abbiano dichiarato di non voler procedere oltre nel tentativo di conciliazione.

c) per **mancato accordo dopo il tentativo di mediazione**, qualora le parti, eseguito il pagamento dell'indennità di mediazione, e a seguito del tentativo svolto dal Mediatore, non si siano conciliate;

d) per **rinuncia della parte istante**, qualora la stessa abbia presentato dichiarazione in tal senso, ovvero non sia comparsa, senza giustificato motivo, al primo incontro o a quelli successivi.

e) per **rinvio del primo incontro** (senza obbligo di versamento dell'indennità di mediazione), qualora sia motivato dalla impossibilità di comparizione (giustificata) di una delle parti aderenti o dei loro avvocati. La valutazione rimane riservata alla discrezionalità del Mediatore, ed alla disponibilità delle altre parti.

f) per **rinvio del primo incontro o degli incontri successivi al primo**, allo scopo di **procedere oltre** con il tentativo effettivo, ovvero di consentire il versamento dell'indennità di mediazione qualora, per qualche motivo, non sia stato possibile eseguirlo (da valutare da parte del mediatore). Ovvero, in caso di impossibilità di comparizione (giustificata) di una delle parti aderenti o dei loro avvocati.

g) per la **formulazione della Proposta di mediazione**. Il comma 6 dell'art.5 del Regolamento prevede che il mediatore possa formulare una proposta solo se tutte le parti ne abbiano fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. E che in caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore non possa formulare la proposta. La proposta viene formulata secondo l'iter dettato dal comma 6

dell'art.5 del regolamento.

h) per il raggiungimento dell'accordo tra le parti. Il verbale **non deve contenere l'accordo**, che deve essere redatto su **scrittura privata autonoma**. Controllare che l'accordo venga sottoscritto dalle parti o dal loro rappresentante con il rispetto della forma prescritta e con la sottoscrizione del legale.

Infatti, poichè tutte le parti aderenti alla mediazione devono essere assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce **titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Se l'accordo concerne atti per i quali è prevista la **forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata** (art.1350 c.c.) **il verbale dovrà essere sottoscritto dinanzi a pubblico ufficiale che autenticerà la sottoscrizione**. La trascrizione dell'accordo avverrà a cura delle parti.

L'accordo dovrà essere redatto in unico originale, sottoscritto anche dal Mediatore.

Il rilascio di copia autentica dell'accordo alle parti che ne facciano richiesta, è subordinato alla verifica del versamento dell'indennità di mediazione.

Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), d) e h), la chiusura del verbale comporterà anche la chiusura del procedimento di mediazione.

**SIATE PRECISI NELLA REDAZIONE DEI VERBALI
CHE POSSONO ESSERE ADATTATI SECONDO LE
ESIGENZE DELLA PROCEDURA**

Tutti i verbali devono essere redatti con grafia chiara e non dare adito a dubbi, in particolare quando si procede ad un rinvio del primo incontro, con riferimento all'obbligo di procedere al versamento dell'indennità di mediazione

4. ALCUNI CENNI SULLE MEDIAZIONI AVENTI AD OGGETTO USUCAPIONE.

E' opportuno sottolineare che, sebbene il procedimento di mediazione sia previsto come obbligatorio, per le controversie aventi ad oggetto acquisto di proprietà o di diritti reali per **usucapione**, l'eventuale accordo di mediazione, che **potrà essere trascritto ai sensi del nuovo art.2643 c.c.**, spiegherà i suoi effetti solo **inter partes**, e non potrà comportare l'acquisto della proprietà (o del diritto reale) a titolo originario, **essendo richiesta, per tale efficacia erga omnes, la sentenza** che accerti la ricorrenza dei presupposti (possesso ininterrotto uti dominus per venti anni).

Il mediatore, investito di tali procedimenti, dovrà evidenziare, pertanto, questa limitata efficacia dell'accordo, e la possibilità che lo stesso sia trascritto, previa autentica delle sottoscrizioni da parte di pubblico ufficiale.

**LE PROPOSTE ED I SUGGERIMENTI DEI MEDIATORI SONO
UNA RISORSA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO**

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. La Conciliazione/Mediazione è una procedura, comunque denominata, svolta da un soggetto terzo, imparziale ed indipendente, denominato Conciliatore/ Mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole, per la composizione di una controversia, anche con la formulazione, su concorde richiesta delle parti, di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. La procedura di Mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità.
3. Possono essere sottoposte all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine tutte le controversie afferenti a diritti disponibili, comprese quelle individuate *ex lege*, se vi è identità con il giudice territorialmente competente per la controversia.
4. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare la prima domanda si ha riguardo alla data di deposito dell'istanza.
5. Nelle materie individuate dalle norme di legge le parti possono ricorrere alla giurisdizione ordinaria solo dopo aver esperito il tentativo di mediazione, tuttavia lo svolgimento del tentativo di mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.
6. L'Organismo di Conciliazione dell'Ordine non fornisce consulenza legale.
7. Il presente regolamento è applicabile alla conciliazione di controversie di qualsiasi natura, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, ovvero di una previsione di Legge.
8. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di conciliazione. Per i procedimenti disciplinari da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
9. Ai fini del presente regolamento i termini Mediazione e Conciliazione sono da intendersi equivalenti, così come quelli di Mediatore e Conciliatore

Art. 2 ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di Conciliazione presso l'Organismo Di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce devono depositare, con l'assistenza di un avvocato, in caso di mediazione obbligatoria, presso la sua Segreteria la domanda compilata sul modello predisposto (allegato B), utilizzando preferibilmente le modalità di compilazione indicate nel sito www.organismomediazionelecce.it, che deve contenere:
 - L'Organismo adito;
 - I propri dati e quelli delle altre parti, nonché quelli dei difensori, e dei professionisti che eventualmente potrebbero assistere la parte nel procedimento,e,

comunque, indicare il domicilio, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali saranno effettuate le dovute comunicazioni;

- L'oggetto e le ragioni della pretesa attraverso una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore.

- L'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri previsti dal codice di procedura civile; qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di €.250.000,00 e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione, il valore risulta diverso, l'importo delle indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2. L' Organismo di Conciliazione si riserva la facoltà di non accettare la domanda per ragionevoli motivi.

3. Il deposito della domanda di conciliazione, nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata (allegato A), commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.d.C.

Art. 3 ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

1. La gestione della procedura avviene a cura della Segreteria dell' Organismo di Conciliazione dell'Ordine, che terrà un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

2. Accettata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento, debitamente registrato e numerato, nel quale verranno inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalla parti.

3. I dati raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Conciliatore, sono accessibili alle parti.

4. Dopo il deposito della domanda, l'Organismo designa, attraverso idoneo sistema informatico, un mediatore/ conciliatore, nel rispetto dei criteri di rotazione qualificata e di quanto previsto dallo Statuto;

Entro trenta giorni dal deposito della domanda viene fissato l'incontro tra le parti.

5. La Segreteria dell'Organismo darà tempestiva comunicazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione:

a) alla parte istante: del nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

- all'altra o alle altre parti: della domanda di mediazione; del nominativo del mediatore designato; della data e luogo dell'incontro di mediazione, con invito a comunicare, nel termine di otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, invitandolo altresì a partecipare personalmente al procedimento, e avvertendo che l'incontro non avrà luogo, ove non vi sia l'adesione di tutte le parti. Tale comunicazione potrà avvenire anche a cura della parte istante.

6. La Segreteria informa altresì la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs n.28/2010 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art.8, comma 5, del D.Lgs. n.28/2010, il giudice potrà desumere dalla mancata partecipazione, senza

giustificato motivo, al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art.116, 2° comma, c.p.c.

7. In caso di mancata adesione della/e parte/i invitata/e, la parte istante dovrà partecipare all'incontro fissato dinanzi al Mediatore designato, il quale constatata la mancata comparizione delle parti invitate, redigerà il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

9. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari e/o esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, che saranno remunerati dall'Organismo secondo quanto previsto dal tariffario allegato al presente regolamento.

10. Qualora tutte le parti abbiano aderito alla mediazione, le stesse, anteriormente al primo incontro dovranno versare alla Segreteria dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine la quota a loro carico delle spese di avvio della procedura nella misura indicata dall'art.10 del presente Regolamento e dal Tariffario vigente

Art. 4 II MEDIATORE/CONCILIATORE - IMPARZIALITA' E DOVERI.

1. Presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine è depositato l'elenco dei Conciliatori/Mediatori accreditati, composto da Avvocati regolarmente iscritti all'Albo degli Avvocati di Lecce, abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni e siano in regola con i relativi oneri;
- b) abbiano seguito un adeguato percorso formativo e di aggiornamento professionale in conformità con il regolamento del CNF e del Consiglio dell'Ordine competente;
- c) abbiano seguito idoneo percorso formativo e di aggiornamento in materia di mediazione, attraverso Enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia;
- d) non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, negli ultimi cinque anni;

2. L'elenco è gestito, tenuto e aggiornato dall'Organismo di Conciliazione dell'Ordine .

3. Il Conciliatore, potrà essere scelto su indicazione congiunta delle parti, o, in difetto, individuato dall'Organismo tra i conciliatori iscritti nell'elenco depositato presso l'Organismo di Conciliazione, secondo criteri di rotazione qualificata, gestita attraverso programma informatico (software), in considerazione del valore della controversia e del suo oggetto e delle competenze specifiche del conciliatore stesso .

Il mediatore al momento dell'iscrizione all'elenco potrà indicare le materie rispetto alle quali non intende prestare l'opera di conciliazione.

4. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della Conciliazione, l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine, previo accordo con tutte le parti, potrà nominare un collegio di Conciliazione/Mediazione composto da un massimo di tre membri.

5. Prima dell'inizio del procedimento di Conciliazione, il conciliatore sarà tenuto a sottoscrivere dichiarazione di assoluta neutralità, indifferenza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto.

6. Qualora l'incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di conciliazione, il conciliatore dovrà informarne immediatamente la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine per essere sostituito.

7- Il conciliatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di conciliazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico di diversa natura a riguardo all'oggetto della controversia.

8. Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e/o servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

9. Alle procedure di conciliazione potrà assistere un aspirante conciliatore, indicato dall'Organismo, il quale dovrà rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Conciliatore professionista e a sottoscrivere, identica dichiarazione di impegno, ove prevista.

10. I Conciliatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice di Comportamento approvato dall'Organismo di Conciliazione dell'Ordine (depositato presso la Segreteria per l'eventuale consultazione) e comunque secondo i canoni del Codice di Deontologia Forense, in particolare dagli artt. 16,54 e 55 bis, e più precisamente:

I. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

II. a) Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali;

b) Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art.815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.

III. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

ART.4 Bis - TIROCINIO ASSISTITO.

L'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, in attuazione dell'art. 4, terzo comma, del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/2011 e dal D.M. 139/2014, consentirà il tirocinio assistito dei mediatori aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa.

La domanda di ammissione al tirocinio assistito, redatta in conformità al modello disponibile sul sito www.organismomediazionelecce.it e presso la sede, è presentata al responsabile dell'Organismo. Ogni richiedente dovrà allegare alla domanda quanto in essa richiesto.

Il tirocinante è ammesso alla sessione di mediazione previa sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità, riservatezza, indipendenza e neutralità in merito alla mediazione alla quale assiste. Il tirocinante ha agli stessi obblighi di riservatezza del Mediatore in riferimento alle procedure alle quali è ammesso a partecipare.

Su valutazione del responsabile dell'Organismo e del mediatore designato la presenza dei tirocinanti durante le sessioni di mediazione potrà essere sottoposta al preventivo assenso delle parti, a maggior tutela delle loro esigenze di riservatezza.

L'Organismo rilascerà, su richiesta dell'interessato, certificazione attestante la regolare partecipazione ai tentativi di conciliazione a titolo di tirocinio assistito.

Art.5 – PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

1. Al primo incontro, fissato presso la sede dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine, il mediatore chiarisce alle parti, ed ai loro difensori, la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, redige il verbale di accordo, ove questo sia già raggiunto, ovvero procede con lo svolgimento fissando un successivo incontro, invitando le parti al pagamento dell'indennità di mediazione di cui all'art.10 del presente Regolamento.

2. Il Conciliatore d'accordo con la parti, eccezionalmente, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.

3. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Conciliatore per il buon esito della procedura.

4. Il Conciliatore se lo ritiene necessario, può chiedere all'Organismo di essere autorizzato a nominare un consulente tecnico, iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il tribunale, con spese a carico delle parti. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

5. In caso di mancata adesione della/e parte/i invitata/e, la parte istante dovrà partecipare all'incontro fissato dinanzi al Mediatore designato, il quale constatata la mancata comparizione delle parti invitate, redigerà il verbale negativo del tentativo di conciliazione

6. Il mediatore formula una proposta di conciliazione solo se tutte le parti gliene hanno fatto concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di tutte le parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Prima di formulare la proposta il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

La segreteria comunica alle parti in forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

7. Il procedimento di conciliazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine perentorio di 3 mesi a far data del deposito della domanda di conciliazione.

Art. 6 – RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. La Conciliazione è riservata. Il Conciliatore, le parti ed ogni persona presente sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo consenso della parte dalla quale provengono, sono ugualmente riservate.

3. Le informazioni e i documenti e i documenti che l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine ed il Conciliatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, e comunque non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. In relazione a quanto precede:

- l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine e il Conciliatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna, -
- nell'eventuale successiva procedura giudiziale o arbitrale, relativa alla medesima controversia, le parti non potranno dedurre mezzi di prova su quanto avvenuto e sulle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura di Conciliazione né potranno chiamare a testimoniare il Conciliatore o altre persone presenti al procedimento.

4. Nell'eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.

Art. 7 SOSTITUZIONE DEL CONCILIATORE

1. Nell'ipotesi in cui il Conciliatore, per giustificato motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione alla Segreteria dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2. Allo stesso modo, le parti potranno richiedere alla Segreteria, per giustificati motivi, la sostituzione del Conciliatore incaricato del procedimento.

Art. 8 – DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA

1. La conciliazione si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
 - b) quando le parti raggiungono l'accordo;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
 - d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
 - e) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda.
2. La sospensione o la cancellazione dell'Organismo dal Registro non hanno effetto sul procedimento in corso.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma un processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.
- Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte, con decreto del Presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
- Il processo verbale è depositato presso la Segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono, e che abbiano eseguito il pagamento delle indennità di cui al successivo art.10.
- Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo sono a carico delle parti.
4. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'Organismo (allegato C), depositandola in segreteria nel termine di giorni dieci dalla conclusione del procedimento.

Art. 9 – RAPPORTI TRA CONCILIAZIONE E PROCEDURA ARBITRALE O GIUDIZIALE

1. In generale, la pendenza del procedimento di Conciliazione non preclude alle parti la possibilità di promuovere il procedimento arbitrale o di ricorrere all'autorità giudiziaria a meno che ciò non sia espressamente vietato, in specifiche materie, dalla normativa vigente.

Art. 10 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio a valere sull'indennità complessiva è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro e salvo conguaglio all'esito del procedimento, l'importo indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento, che è versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Quando all'esito del primo incontro con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, nessun compenso è dovuto all'Organismo di mediazione.
4. Ove le parti decidano di proseguire nel procedimento di mediazione, le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte nella misura indicata nella tabella allegata. (All.A), redatta tenendo conto dei criteri di cui all'art.16 del D.M. nr.180/2010.
5. L'indennità di mediazione
 - a) è aumentata fino a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - b) è aumentata di un quinto nel caso di formulazione della proposta su richiesta congiunta delle parti, anche se non accettata;
6. Le spese di avvio devono essere corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, mentre l' indennità di mediazione andrà versata contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo e comunque prima del secondo incontro (art.5 comma 1). L'organismo determina ogni anno l'ammontare delle indennità di mediazione, nel rispetto degli scaglioni minimi e massimi stabiliti dalla Tariffa allegata al D.M. 180/2010, e nei successivi decreti.
7. L'Organismo potrà richiedere alle parti il pagamento dell'integrazione dell'indennità di mediazione anche dopo la chiusura del procedimento.

Art. 11 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ovvero è disposta dal giudice, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art.76 del D.p.r. 30.5.2002, n.115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'Organismo, unitamente alla domanda di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiese, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo alcune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 12 – – RESPONSABILITA'

1. L'Organismo di Conciliazione dell'Ordine risponderà in solido con il Conciliatore dell'opera prestata dallo stesso e dell'eventuale violazione dei doveri di cui al presente regolamento.
2. L'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine.
3. L'Organismo non potrà comunque essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art.8 del D.Lgs n.28/2010 sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte

istante ha la facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art.8, comma 1, del D.Lgs n.28/2010, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art.13- RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA

1. Alla procedura di Conciliazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri. Nei casi di mediazione obbligatoria, la parte dovrà farsi assistere da un avvocato di sua fiducia del quale dovrà indicare il nominativo, ed il recapito al momento della compilazione della scheda.
2. Sarà cura della Segreteria darne immediata comunicazione all'altra parte.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, con i suoi allegati, modifica quello già approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine in data 18.9.2013 ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consiglio Direttivo dell'Organismo.
3. Gli allegati al presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso.

ALLEGATO A) INDENNITA' DI MEDIAZIONE

ALLEGATO B) TABELLA SPESE DI AVVIO

ALLEGATO C) MODELLO DI DOMANDA

ALLEGATO D) SCHEDA DI VALUTAZIONE

Spese di mediazione **già ridotte ex art. 16 comma 4 lett. d) D.M. 145/11:**

Valore della lite	Indennità
Fino a € 1.000	€. 43
Da €. 1.001 a €. 5.000	€. 86
Da € 5.001 a € 10.000	€. 160
Da € 10.001 a € 25.000	€. 240
Da € 25.001 a € 50.000	€. 320
Da € 50.001 a € 250.000	€. 500
Da € 250.001 a € 500.000	€. 700
Da € 500.001 a € 2.500.000	€. 1.200
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€. 2.000
Oltre € 5.000.000	€. 2.600

